



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N° 93 DEL 27-12-2024

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

L'anno DUEMILA VENTIQUEATTRO il giorno 24 del mese di DICEMBRE

IL SINDACO

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza nella materia de qua;

Visto l'allegato foglio pareri;

ORDINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



IL SINDACO

Dott. Pietro Rao



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 8 – Polizia Municipale

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

N° 49 del 27-12-2024

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Il proponente: Il Comandante della P.M.

Dott.ssa Luisa Geraci

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso

- che in occasione delle festività natalizie e in particolare per la festa di Capodanno e nella nottata precedente è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;
- che l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici utilizzati comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori;
- che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio dei fuochi d'artificio, si registrano picchi elevati di sostanze inquinanti e un peggioramento della qualità dell'aria;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici vi sono i minori;

Visti

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- l'articolo 5 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiore a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

Visti, in particolare

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Ritenuto che

- le esperienze concretamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitante di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplosivi e/o infiammabili provoca danni a persone, animali e cose;
- sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio artistico, culturale della città di Partinico;
- in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplosivo di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, nel periodo dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

PROPONE DI ORDINARE

per i motivi evidenziati in premessa, dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025, nel territorio di Partinico, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D. Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, è trasmesso alla Prefettura di Palermo, alle Forze di Polizia dello Stato, al Corpo di Polizia Locale di Partinico.

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il Settore 8 - Polizia Municipale;
- che il responsabile del procedimento è il Comandante della P.M. Dott.ssa Luisa Geraci;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



Il Proponente
Il Comandante di P.M.
Dott.ssa Luisa Geraci

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI PER IL PERIODO DAL 31
DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li 30/12/2023



Il Comandante della P.M.
Dott.ssa Luisa Geraci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Spadaro Antonella
